

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189);	
FERRARI MARTE e FIANDROTTI: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti delle scuole medie di primo e secondo grado (101);	
ANDÒ ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146);	
CASINI CARLO e QUARENGHI: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200);	
	RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201);
	PERRONE ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267);
	QUIETI ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605);
	POLI BORTONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il recluta-

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1984

PAG.	PAG.
mento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776);	ALOI FORTUNATO 7
BIANCHI BERETTA ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843);	BIANCHI BERETTA ROMANA 7
CRUCIANELLI ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844);	BROCCA BENIAMINO 14
PORTI ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925) 3	CASTAGNETTI GUGLIELMO 11, 12
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> 3, 6, 7, 15	DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 7
	FERRI FRANCO 12
	FINCATO GRIGOLETTO LAURA 6, 7, 8
	POLI BORTONE ADRIANA 9
	PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> 4
	RALLO GIROLAMO 10

La seduta comincia alle 9,35.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189); e delle proposte di legge: Ferrari Marte e Fiandrotti: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti delle scuole medie di primo e secondo grado (101); Andò ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146); Casini Carlo e Quarenghi: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, numero 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201); Perone ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267); Quietì ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605); Poli Bortone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776); Bianchi Beretta ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del

personale docente precario (843); Crucianelli ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844); Potì ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Fiandrotti: « Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti delle scuole medie di primo e secondo grado »; Andò, Fiandrotti, Fincato Grigoletto: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Casini Carlo e Quarenghi: « Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Russo Ferdinando, Abete, Andreoli, Armellin, Augello, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bianchi, Briccola, Bonferroni, Bortolani, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casini Carlo, Cattanei, Cirino Pomicino, Contu, D'Acquisto, Dell'Andro, Falcier, Faraguti, Franchi Roberto, Ferrari Silvestro, Fiori, Foschi, Foti, Garavaglia, Garocchio, Giglia, Gioia, Grippo, Ianniello, Lamorte, La Penna, Lattanzio, Ligato, Lo Bello, Lucchesi, Mancini Vincenzo, Memmi, Mensorio, Merolli, Micheli, Monfredi, Napoli, Nenna D'Antonio, Nicotra, Nucci, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Pujia, Quietì, Rabino, Ravaio, Ricciuti, Righi, Rocelli, Rossi di Montelera, Russo Giuseppe, Russo Vincenzo, Sangalli, Saretta, Savio, Scaiola, Silvestri, Sinesio, Sorice, Tancredi, Urso, Vincenzi, Viti, Zambon, Zampieri, Zarro, Zoppi:

« Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica »; Perrone, Russo Giuseppe, Astone, Napoli, Caccia, Mannino Calogero: « Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria »; Quietì, Artese, Nenna D'Antonio, Ricciuti, Rocelli, Sedati, Silvestri: « Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Poli Bortone, Rallo, Aloì: « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario »; Bianchi Beretta, Ferri, Alinovi, Bosi Maramotti, Badesi Polverini, Ciafardini, Conte Antonio, D'Ambrosio, Minozzi: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Crucianelli, Cafiero, Gianni, Serafini, Castellina, Magri: « Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica »; Potì, Fiandrotti, Tempestini: « Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario ».

L'onorevole Portatadino ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Il compito, che in altre circostanze sarebbe estremamente impervio, di svolgere una relazione su tutte queste proposte di legge è grandemente facilitato dal riferimento che si può fare alla discussione sull'attuazione della legge n. 270, tenutasi in questa sede il 24 novembre 1983.

La legge n. 270 ha svolto un ruolo importante: quello di riportare a normalità il meccanismo di reclutamento degli insegnanti, evitando il riformarsi del fenomeno del precariato e quindi il rischio di doverci ripresentare fra qualche anno con un provvedimento « 270-bis ».

I concorsi sono stati attivati, quindi sono stati ottenuti risultati positivi con

l'immissione in ruolo nei diversi gradi e ordini di decine di migliaia di insegnanti qualificati. Il ministro, tra l'altro, in occasione del dibattito del 24 novembre 1983, ha ammesso che restavano aperte alcune situazioni, alle quali si deve dare una risposta con i provvedimenti oggi al nostro esame. Il provvedimento governativo tende a dare pertanto una serie di risposte positive, la prima delle quali, e certamente la principale, è quella di anticipare al 1984-1985 le immissioni in ruolo dei docenti abilitati di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270. Il Governo propone di inserire questi docenti in una sola graduatoria per ciascuna provincia, prevedendo la possibilità di presentare domanda di inserimento nella graduatoria di una seconda provincia per evitare di canalizzare in modo troppo rigido e stretto i docenti in questione, con una riserva di posti che, evidentemente, nel primo sistema comporterebbe un forte squilibrio tra provincia e provincia.

Il ministro era consapevole della esistenza di ben più ampie richieste, ed ha sempre sostenuto la tesi che, pur dovendosi considerare queste richieste, bisognerà evitare di aprire falle all'interno del contenuto della legge n. 270, proprio per non compromettere i traguardi di fondo raggiunti, cioè la normalizzazione del sistema del reclutamento degli insegnanti.

Il relatore deve farsi carico delle ragioni sostenute dal ministro, ma non può trascurare, per dovere di ufficio, le ragioni che hanno indotto numerosi colleghi, sia del mio partito che di altri, a presentare proposte di correzione e di ampliamento o di « eversione » alla legge n. 270. Il relatore deve pertanto dare atto della serietà di alcune proposte presentate, riservandosi di intervenire sui singoli punti nel corso dell'esame dell'articolato.

A questo punto occorre enumerare i criteri di fondo che devono presiedere all'esame del provvedimento considerato nella sua globalità. Il primo criterio è che si mantenga il reclutamento degli insegnanti realmente su base concorsuale; del resto questo sistema si è dimostrato realistico e produttivo di risultati positivi. Per quan-

to riguarda il numero dei posti vi è subito da rispondere alla obiezione della diminuzione di questi, nel prossimo futuro, in conseguenza della caduta di natalità, e quindi della progressiva riduzione della frequenza scolastica. Proprio in relazione alla possibile diminuzione dei posti, si rende necessario una puntuale enumerazione dei posti da assegnare su base concorsuale, che rappresenta l'unica garanzia di uguale opportunità di inserimento.

Il secondo criterio da tenere presente riguarda l'aspetto della graduatoria; se è necessario creare graduatorie ad esaurimento, è necessario che queste siano facilmente esauribili, che non creino cioè dei limiti tali da non assorbire tutti i posti e che lascino lo spazio necessario affinché i concorsi siano svolti effettivamente.

La terza condizione che ci deve guidare nell'esame di questo provvedimento è che non si inventino nuovi tipi di precari; semmai, si dovrà agire sulle figure definite dalla legge n. 270. Ripeto, non siamo qui per produrre una « 270-bis », siamo qui semplicemente per completare quel processo di sistemazione che già la legge n. 270 ha definito.

Per quanto riguarda l'esame dei singoli problemi, occorre dire subito che quello di più vasta portata è rappresentato certamente dai supplenti annuali relativamente al 1981-1982. Per qualche aspetto vi è già una analogia con la legge n. 270; infatti, il problema si presenta in modo analogo a quello in cui, all'inizio della discussione della citata legge, si manifestò il problema degli incaricati per l'anno 1980-1981, che in origine non erano previsti e che furono poi equiparati dall'articolo 57 agli incaricati dell'anno 1979-1980. Il fatto di prendere in considerazione il problema dei supplenti annuali, risolvendolo con un emendamento volto ad ampliare l'applicazione dell'articolo 57 (cioè a far slittare in avanti di un anno il termine previsto da tale norma), a giudizio del relatore, non incide sulla logica complessiva della legge n. 270 ma soltanto su un dato, vorrei dire, politico, definito per una ragione di politica generale, cioè

per porre un termine. Da parte degli interessati a tale ampliamento, ed anche da parte di qualche TAR, si osserva che il limite fissato nella legge n. 270 è arbitrario, provenendo gli incaricati del 1980-1981 e i supplenti del 1981-1982 dalla medesima graduatoria generale per incarichi e supplenze, anche se entrati in servizio in anni successivi. Si fa presente inoltre che, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, l'anno scolastico 1981-1982 era già terminato. Ora, al relatore tali eccezioni non appaiono del tutto convincenti per la semplice ragione che anche il nuovo termine 1981-1982 discriminerebbe in modo sostanzialmente identico tra supplenti di un anno e supplenti dell'anno successivo; quindi, ponendo un termine, si opera una scelta: ed una scelta, per quanto consigliata da motivi più o meno sostanziali, ha sempre carattere arbitrario.

Pertanto, vorrei concludere dicendo che non ci troviamo di fronte ad un obbligo di equiparazione dei supplenti annuali del 1981-1982 agli incaricati che, più fortunati, hanno ricevuto l'incarico nell'anno precedente ed hanno quindi avuto la possibilità, quanto meno, dell'immissione in ruolo; rimane però la possibilità che il Parlamento provveda autonomamente, con una nuova scelta politica che certamente si sovrapporrebbe alla precedente, all'ampliamento proposto. Quali possono essere le ragioni di questa scelta? Io credo di averne individuata una sola: e cioè, per la diversa distribuzione delle opportunità di impiego realizzatasi negli anni scorsi (distribuzione « a macchia di leopardo ») si sono verificati scavalcamenti a danno di abilitati nel 1975-1976 i quali, nella loro provincia, non hanno avuto la possibilità di un incarico annuale, da parte di non abilitati più fortunati, che hanno cioè trovato l'occasione per ottenere l'incarico esattamente in quell'anno.

Però, a questo punto, si porrebbe immediatamente una questione dello stesso genere che spingerebbe ad un ulteriore ampliamento: infatti, se si fa slittare un termine e si vuole rispettare nel contempo la logica complessiva della legge, riesce

difficile capire come tale termine possa essere spostato solo per i supplenti abilitati e non per i supplenti non abilitati, i quali hanno ricevuto un incarico annuale nel corso dello stesso anno 1981-1982 e presentano analoghi titoli di servizio. A prima vista, la situazione dei supplenti non abilitati dell'anno 1981-1982 appare come una situazione di netto svantaggio, ed ho esposto prima la ragione per cui si poteva pensare ad un « ripescaggio » dei supplenti abilitati; in secondo luogo, la dizione dell'articolo 76 (« ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione ») è chiara, escludendo nel modo più netto che quelle prove possano dar luogo ad una competitività per quanto riguarda l'immissione in ruolo. Però, si deve osservare che le prove previste dall'articolo 76 si presentano molto più selettive — per programmi e modalità di svolgimento — di quelle *ex* articoli 23 e 35; e, come si deduce dalla relazione presentata dal ministro, verso le persone che, affrontando la prova di idoneità per l'immissione in ruolo, si giocavano il posto di lavoro, le commissioni di esame hanno certamente dimostrato una certa condiscendenza.

Il disegno di legge presentato dal Governo non dà risposta ad alcuni problemi che il ministro, nella sede citata, aveva pur giudicato degni di considerazione e che ora vorrei ricordare. Mi riferisco, innanzitutto, alla questione degli insegnanti dei corsi per lavoratori e di alcuni tipi di corsi particolari (ad esempio, estivi e festivi) che non sono compresi nella dizione « corsi popolari » contenuta nella legge n. 270; e, ancora, al problema degli insegnanti di educazione fisica provvisti di titoli i quali, come è già stato ricordato, non godrebbero di alcuni benefici previsti dall'articolo 43. Tale problema potrebbe essere affrontato sulla base anche di una informazione di carattere numerico ed in relazione al contenzioso attualmente esistente.

Passando inoltre ad un'altra questione non sollevata nella ricordata sede, chiedo una riflessione sulle proposte Russo Ferdinando ed altri e Casini Carlo e Quarenghi per la parte concernente gli insegnan-

ti di religione forniti di abilitazione: vi è infatti analogia con alcune parti della legge n. 270.

Ritengo inoltre positiva ed anche necessaria — soprattutto se si scegliesse la strada di una certa restrizione nel ritoccare la legge n. 270 — la proposta, contenuta nel progetto Russo Ferdinando ed altri, di prescindere per i prossimi concorsi dai limiti di età a favore di coloro che hanno insegnato, negli anni precedenti, nella scuola statale senza poter accedere ai concorsi. E lo stesso beneficio potrebbe essere riconosciuto a coloro che sono stati abilitati nel 1976 e che non hanno avuto la possibilità di partecipare ai concorsi espletati negli anni successivi.

Vorrei inoltre prospettare, qualora la Commissione si orientasse verso l'immissione in ruolo di personale supplente dell'anno 1981-1982, l'esigenza di una clausola restrittiva: il personale da immettere eventualmente in ruolo, sempre attraverso il ricorso alla riserva di posti nelle graduatorie di cui agli articoli citati, dovrebbe risultare in servizio nel corrente anno finanziario, in modo da non provocare variazioni della spesa complessiva.

Credo, concludendo, che sulla base di queste considerazioni si possa avviare un dibattito all'interno del quale suggerirei di affrontare compiutamente i problemi sollevati, evitando così il ricorso alla costituzione di un gruppo di lavoro che, per l'ampiezza e la differenziazione delle proposte da esaminare, riterrei un passaggio difficile. Un passaggio che non ci consentirebbe quella ricomposizione e quella mediazione che di solito avviene tra i gruppi. Se occorre, la discussione dovrà completarsi in modo esauriente, dopo di che affronteremo le singole proposte nel merito e prenderemo le nostre posizioni.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Desidero avanzare la richiesta di audizione delle organizzazioni sindacali, in modo che dopo la relazione che abbiamo testé ascoltato vi sia un ulteriore approfondimento sull'argomento che indubbiamente ha un ampio contenuto.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, riterrei però utile far esprimere i gruppi nella discussione sulle linee generali e poi procedere alle audizioni delle organizzazioni sindacali.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Desidero far rilevare che i gruppi si sono già espressi nel merito delle proposte e, anche se possono esserci elementi nuovi, non credo che procedere all'audizione delle organizzazioni sindacali possa ritardare di molto l'iter del provvedimento. A mio avviso la discussione sulle linee generali sarà brevissima.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa richiesta, la cui soluzione sarà presa nell'ambito dell'ufficio di presidenza che si terrà dopo questa riunione.

Sospendo la seduta per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 15,15.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che, durante questa breve sospensione dei nostri lavori, ho cercato di organizzare l'incontro con i rappresentanti sindacali, ma non essendo tutti disponibili l'incontro stesso deve essere rinviato a data da destinarsi.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Io chiedo che comunque tale incontro avvenga prima che si passi all'esame degli articoli delle varie proposte di legge.

FORTUNATO ALOI. Concordo anch'io nel sollecitare un incontro con i sindacati, ma sottolineo che deve trattarsi di tutti i sindacati che operano nel mondo della scuola, ivi compresi i sindacati autonomi e la CISNAL scuola.

PRESIDENTE. Prendo atto delle richieste avanzate ed assicuro che i membri della Commissione non si sottrarranno alla disponibilità di un incontro con i rappresentanti di tutti coloro che operano nel mondo della scuola.

MARIO DAL CASTELLO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Sarò breve in questo mio intervento perché so benissimo che molti dei colleghi qui presenti conoscono meglio di me la questione avendola vissuta anche nella precedente legislatura ed anche perché siamo arrivati a questa discussione avendo alle spalle un incontro con il ministro nel corso del quale, tra l'altro, si sono delineate le posizioni dei vari gruppi, posizioni che si ritrovano poi nell'ampio spettro di proposte di legge che sono state presentate e sono oggi al nostro esame. Il mio desiderio di chiudere rapidamente questa vicenda non va però interpretato nel senso di una fretta cattiva consigliera, perché, se è volontà del gruppo socialista e mia personale di chiudere con l'argomento del precariato nella scuola, questo non significa che si debba necessariamente risolvere la questione in tempi brevissimi, pur essendo consapevoli — come già è stato sottolineato — che per alcuni ordini di scuole i concorsi sono già stati espletati e terminati.

Innanzitutto vorrei qui richiedere al sottosegretario Dal Castello un chiarimento a proposito della ordinanza delle graduatorie di quest'anno che il Ministero sta per emanare e che desta notevoli preoccupazioni in molti precari e nei sindacati che li rappresentano; mi riferisco in particolare ai precari per l'anno 1981-1982.

A prescindere da questa ordinanza siamo comunque di fronte al fatto che i concorsi sono terminati.

Noi dobbiamo fare in fretta per chiudere la questione, dobbiamo agire tempestivamente trovando la capacità in questa legislatura, in questa sede, di riparare — è questo l'avviso del mio partito e mio personale — a queste situazioni di ingiustizia che sono state create dalla legge n. 270: e che si tratti di situazioni di ingiustizia cui riparare lo dimostra la stessa sentenza del TAR.

MARIO DAL CASTELLO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questo non è vero.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. L'onorevole sottosegretario risponderà poi in merito. Queste sono osservazioni che io rivolsi al ministro quando venne in Commissione (cosa che fa troppo raramente rispetto alla volontà di incontro spesso manifestata dalla Commissione stessa); e sono osservazioni che esprimo in piena coscienza davanti ai colleghi ed ogni qualvolta io venga interpellata sul tema. La legge n. 270, così come è formulata, è responsabilità di tutti ed oggi anche le forze sindacali - che pure hanno il dovere di fare la loro parte - riconoscono che determinate situazioni di ingiustizia discendono proprio da aspetti che si volevano sanare e che sono stati sanati in una certa maniera e non in un'altra. Poiché nessuno può dire di essere innocente per quanto riguarda questa vicenda della legge n. 270, io credo che noi siamo di fronte alla necessità di chiudere la questione; la proposta del ministro della pubblica istruzione, a mio avviso, a fronte di alcuni impegni che mi sembrava (ma posso sbagliare) fossero stati assunti anche in questa sede, non è rispettosa di quanto qui affermato: è ben vero, infatti, che il disegno di legge risolve il problema relativo all'anno scolastico 1980-1981, ma è anche vero che esso tace totalmente sul punto scottante concernente il precariato 1981-1982. Rispetto a questo punto io vorrei sottolineare che i ritardi, imputabili, da una parte, al Ministero e, dall'altra, indubbiamente, alle vicende politiche di quella parte della legislatura, hanno fatto sì che la legge n. 270 non fosse posta in essere tempestivamente, ingenerando dei problemi proprio per l'anno 1981-1982: problemi che, se la normativa fosse stata varata in tempo utile, ora non sussisterebbero. Ma noi abbiamo il compito di riparare a quelle situazioni: e non è tacendo su uno stato di fatto che riguarda 15-20 mila persone che si compie un atto di giustizia.

Nel corso dell'audizione del ministro, io avevo chiesto alcuni dati circa i concorsi espletati e quelli in via di svolgimento: ma non mi è stata chiarita - e chiedo che lo si faccia - la dimensione

quantitativa reale del precariato 1981-1982 e, soprattutto, non mi è stato ancora chiarito - anche in questo caso chiedo delle spiegazioni in merito - che cosa significhi, dal punto di vista finanziario, l'entrata in ruolo di questa fascia di docenti, se questa è la ragione per la quale non vengono accolte le richieste avanzate da questo personale. La politica di un sano rigore, che a mio avviso è necessario attuare, non deve essere la politica di un rigore iniquo, soprattutto quando c'è chi vuole essere più realista del re. Ancora oggi, quindi, io non sono in possesso dei dati che avevo richiesto e che sono, a parer mio, determinanti per fornire delle risposte precise ai problemi in esame. La filosofia o, comunque, l'intendimento che ha mosso alcuni rappresentanti del gruppo socialista rispetto ad essi non è quello - lo abbiamo ribadito al ministro e ci teniamo a dirlo anche adesso - dello sfondamento della logica della legge numero 270, non deve essere quello della « rottura della diga », espressione che pure il ministro ha usato spesso. Quel personale era in servizio, è stato utilizzato dallo Stato, il ministro si è reso inadempiente rispetto ai tempi di espletamento dei concorsi. Bisogna quindi trovare una soluzione per la questione dei precari 1981-1982: questo è il nodo del problema, dopo di che potremo parlare di tutto, ma credo che sia necessario trovare una convergenza su questo aspetto. Ciò che mi interessa conoscere, sia da parte degli altri gruppi, sia da parte del Governo, è se esista la volontà per risolvere questo punto, perché io non mi accontento delle dichiarazioni che leggo sulla stampa, né di quello che mi viene riferito circa l'atteggiamento del Governo. Se quest'ultimo intende ora chiudere la partita del precariato, deve farlo diversamente da come è proposto dal disegno di legge in esame: questa è l'opinione mia e del partito socialista, le strade per conseguire questo obiettivo si possono e si debbono trovare.

Non comprendo come si possa parlare di una politica per l'occupazione giovanile, per la creazione di 300 mila nuovi posti di lavoro, ed estromettere poi 18 o

20 mila persone, che alla pubblica amministrazione sono state utili, in base ad un gioco non del tutto corretto.

Ritengo di dovere ascoltare in merito il parere degli altri colleghi e del Governo, dopo di che mi riservo di intervenire in sede di esame dell'articolato.

ADRIANA POLI BORTONE. Non intendo ritornare sulla problematica generale della legge n. 270 (che mi pare in questi ultimi tempi sia stata abbondantemente discussa dalla Commissione), ma voglio soltanto soffermarmi su alcuni punti che sono stati messi in evidenza questa mattina dal relatore per vedere se sia possibile, almeno in questa sede, concretizzare finalmente e definitivamente il discorso sulla legge n. 270 in virtù della quale - e su questo siamo tutti d'accordo, credo - sono state commesse delle grosse ingiustizie.

Un punto fermo, in ordine al quale mi pare non vi siano dissensi, è che nel futuro il reclutamento degli insegnanti debba avvenire per concorso.

Credo anche, però, che prima di procedere ai nuovi concorsi occorra necessariamente soffermarsi ad esaminare quelle fasce di precariato che sono rimaste ancora più emarginate in seguito all'attuazione della legge n. 270. Il disegno di legge d'iniziativa del Governo da una parte prevede per l'anno 1984-1985 l'immissione in ruolo degli aventi diritto *ex* articoli 21, 27 e 38 della suddetta legge; dall'altra, però, non tiene conto degli impegni sia pure limitativi assunti in Commissione dallo stesso ministro circa il problema del precariato 1981-82. Sinceramente, tutti, in buona fede, avevamo creduto alle promesse del ministro, senatrice Falcucci, ma di esse, come ho detto, non vi è traccia alcuna nel disegno di legge.

Nel corso dei nostri interventi abbiamo sempre parlato del problema relativo ai docenti, forse perché in un sistema come il nostro nel quale vige la « quantità », il personale docente risulta numericamente maggiore rispetto a quello non docente, la cui consistenza è invece alquanto rilevante. Noi riteniamo che ci si

debba occupare anche di questo personale, almeno per quella parte di esso che si trova nelle stesse condizioni del personale docente. Mi riferisco ai non docenti che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge in qualità di incaricati o di supplenti annuali con nomina o del provveditore o del preside, non possono chiedere l'immissione in ruolo con effetti giuridici ed economici a partire dal settembre 1984.

In secondo luogo, vorrei far notare ai colleghi che nel disegno di legge non vi è accenno alcuno alla graduatoria ad esaurimento, nonostante che anche su tale questione ci sia stato da parte del ministro un impegno preciso. Tale graduatoria dovrebbe essere compilata anche sulla base degli anni di servizio prestato, che attualmente nelle tabelle di valutazione non vengono conteggiati.

Vi è poi il grave problema creato dagli abilitati del 1981-1982, cioè di coloro che in tale anno scolastico erano già in possesso dell'abilitazione. Costoro, in base all'articolo 76, hanno conseguito il titolo, cui faceva prima cenno anche il relatore, per servizio, solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione e non per l'immissione in ruolo. Si sono verificati molti casi di professori (vedi il caso dei docenti di matematica) che occupano da alcuni anni la stessa cattedra nella stessa scuola e nella stessa sessione, il che sta a significare che occupano posti vacanti.

C'è poi la questione relativa ai docenti comunque abilitati. Vi sono, infatti, docenti che, in virtù di leggi precedenti, hanno potuto insegnare materie diverse da quella di laurea (ad esempio, laureati in giurisprudenza che hanno insegnato lingue straniere) e che per questo hanno acquisito diritti di cui bisogna tenere conto.

Ed ancora un altro problema, quello dei docenti forniti di vecchia abilitazione conseguita anteriormente al 1970, con almeno due anni di servizio anteriore al 1979. Si tratta di docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 7 della legge n. 1074, non hanno presentato la domanda per essere inseriti nella graduatoria e si trovano nelle

stesse condizioni di quei docenti che hanno prestato servizio per almeno due anni entro la data di entrata in vigore della legge nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Noi riteniamo che anche per questa categoria di insegnanti occorra intervenire attraverso il provvedimento oggi in discussione.

Inoltre, dovrebbe essere permessa l'immissione in ruolo agli insegnanti delle scuole elementari che abbiano prestato servizio a qualunque titolo nell'anno scolastico 1981-82, dal momento che anche lo stesso ministro ha riconosciuto la necessità di non operare distinzioni di carattere nominalistico nei confronti di chi abbia conseguito un giudizio di idoneità in un concorso precedente.

Ho cercato, nel mio breve intervento, di mettere a fuoco alcuni problemi per evitare di disperderci nei meandri della legge n. 270 che andrebbe modificata in molte sue parti. Poiché, però, a quanto sembra, non è questo l'intendimento della maggioranza, noi ci auguriamo che si ponga fine almeno ad alcune gravi disparità che si sono venute a creare tra personale docente e non docente.

GIROLAMO RALLO. Ho notato una notevole efficienza da parte dei colleghi e una altrettanta notevole fermezza da parte del presidente nel condurre a buon porto la discussione del provvedimento in esame.

Non intendo attardarmi sull'impostazione generale del problema, su cui tanto si è discusso, ma desidero riprendere qualche affermazione della collega Fincato che, dal suo punto di vista, giustamente ha detto che non debbono esservi più discriminazioni tra coloro che, in vari modi, hanno condotto una certa impostazione del problema relativo alla revisione della legge n. 270. Non posso però accettare un'altra affermazione che ella ha fatto, e cioè che tutti siano responsabili delle situazioni di ingiustizia create, appunto, dalla legge n. 270. Posso consentire al suo invito, a quello cioè di unire le nostre forze per giungere ad una corretta revisione di quella legge, ma non credo sia

giusto dare un colpo di spugna a ciò che è successo in passato, perché, se oggi ci troviamo nella necessità di rivedere la legge n. 270, ciò è proprio dovuto al fatto che ci sono state precise, precedenti responsabilità. Ricordo che nella scorsa legislatura, proprio nei confronti della legge n. 270, il gruppo del MSI-destra nazionale tentò di evitare quei guasti che aveva previsto e che, puntualmente, si sono verificati. Il Governo, infatti, è certamente a conoscenza dei numerosi ricorsi ai TAR di tutt'Italia, da parte degli insegnanti che dai benefici di quel provvedimento sono stati esclusi. Riusciranno, adesso, ad ottenere una revisione che possa consentirci di sanare i guasti della legge n. 270? Sarà unanime, in tal senso, la rispondenza del Governo e della Commissione? Personalmente, ritengo che ciò sarà molto difficile perché, anche con tutta la buona volontà, finiremo per dimenticare alcune categorie che inevitabilmente si sono viste escluse e che non potranno godere, su un piano di uguaglianza, dei benefici di una legge la cui *ratio* era estremamente perversa. Cercare di limitare al minimo i guasti dovrebbe essere l'intendimento di questa Commissione nell'apprestarsi a rivedere la legge n. 270. E non vorrei che in questa fase, con qualche colpo di mano, trovassero soddisfazione soltanto alcune richieste particolari, perché, in questo modo, finiremmo col creare altre ingiustizie che andrebbero ad aggiungersi a quelle già macroscopiche della legge numero 270. Quindi, torno a rivolgere l'invito che avevo rivolto inizialmente, quello, cioè, ad uno spirito di cooperazione che non ci faccia perdere di vista quell'esigenza di equità nei confronti di tutte quelle categorie che aspettano giustizia dalla nostra azione legislativa.

Desidero, adesso, chiarire meglio quanto ha accennato poco fa la collega Poli Bortone a proposito delle categorie ad esaurimento. L'articolo 1, commi secondo e terzo del disegno di legge del Governo, stabilisce il principio delle due domande che possono essere avanzate dagli aventi titolo, una per l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui hanno prestato

servizio, l'altra per l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia. Tuttavia, nonostante il ministro avesse dichiarato di aderire alla mia proposta, il disegno di legge non accoglie il principio della graduatoria ad esaurimento al quale avevo collegato il criterio delle due domande; tale criterio, quindi, diviene del tutto pleonastico.

Desidero infine sottolineare la situazione paradossale in cui sono venuti a trovarsi taluni aspiranti alla presidenza che hanno fatto il concorso riservato. Si richiedeva il biennio in carica nella presidenza come condizione per poter concorrere; nel momento in cui si parlò di questo concorso non avevano ancora svolto il biennio mentre, nel momento in cui venne emanato il bando e scadeva la data indicata nel bando, avevano svolto il biennio, poi hanno presentato domanda, sono stati in un primo momento esclusi ed hanno fatto ricorso al TAR — si trattava di non più di qualche decina di persone — sono stati ammessi con riserva, hanno superato il concorso, hanno avuto assegnata la presidenza in attesa che il TAR si pronunciasse. Ora, ritengo che, proprio per evitare che queste presidenze rimangano bloccate, sia opportuno inserire nel disegno di legge del Governo la previsione della validità del servizio prestato se i due anni erano compiuti al momento della scadenza della data di presentazione delle domande. Per il momento io mi limito a questo, ma credo che ci siano parecchi colleghi che abbiano altre richieste da avanzare.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, sono anch'io convinto, come molti, che sia necessario apportare quanto prima dei correttivi alla legge n. 270 e che, quindi, sia necessario imprimere rapidità all'iter delle proposte di legge in discussione sia perché il mondo della scuola sta premendo, sia perché è necessario che noi diciamo una parola definitiva in proposito. Non parlerò dunque ora della legge n. 270, che io personalmente non considero una buona legge. La considero infatti figlia tardiva di una sta-

gione che non mi è parsa particolarmente brillante nella legislazione scolastica, che ha di fatto preso atto di un processo di dequalificazione generale in atto più che tentare di invertire tale tendenza. Si tratta comunque di giudizi retrospettivi e soggettivi, l'unica cosa certa è che dei correttivi vanno apportati e questo da due punti di vista.

In primo luogo bisogna sanare le situazioni negative di disparità di trattamento, vere e proprie ingiustizie delle quali il personale che opera nella scuola è stato vittima; ma bisogna anche trovare il modo — con i tempi che si renderanno necessari — di sanare gli aspetti negativi nei confronti della società in generale. Se una legge è fatta male, e io non credo che la legge n. 270 sia fatta bene, bisogna che anche il legislatore prenda atto che qualcosa non funziona e cerchi di rimettere rimedio agli effetti distorti, anche se con più calma — è questa una raccomandazione che avevo già avanzato nel corso dell'audizione con il ministro Falcucci. Prendo atto del fatto che il disegno di legge oggi in discussione cerca di rimediare al primo aspetto cui ho fatto cenno, ma non affronta il secondo.

Nella fattispecie c'è il discorso di inserire la legislazione scolastica nell'ambito della revisione della spesa pubblica corrente. Io continuo a ritenere che l'attuale organico della scuola non sia obbligatorio e definitivo e che tutto ciò che è stato concepito in un certo momento politico, con una certa situazione sindacale e in un certo clima, non è detto che debba rimanere immutato; non è possibile non tenere conto di nuove sopravvenute situazioni come, ad esempio, il decentramento scolastico. Come nelle aziende si cerca un rapporto fecondo tra personale impiegato e necessità di produzione non vedo perché questo non debba essere fatto nella scuola. Comunque, come ho già detto, non intendo ora soffermarmi su questo aspetto generale del problema e mi limito a quello relativo alla sanatoria delle disparità di trattamento. A tale proposito do atto al mini-

stro di aver apportato qualche correttivo, ma devo anche rilevare come sia venuta meno quella correzione, che pure in questa sede aveva promesso, relativa agli abilitati del 1981-1982, anche se ciò non mi stupisce perché non è la prima volta che il rapporto tra Commissioni e ministri risulta di incomprensione — e mi fermo al discorso dell'incomprensione — per cui, mentre una Commissione riceve determinate risposte, poi, nel testo dei provvedimenti o nelle conferenze stampa, si trova a rilevare una diversa posizione da parte del ministro. Non mi stupisco, dunque, perché non è un fatto nuovo, ma, anche parlando nella logica di maggioranza, alla quale bisogna attenersi, deve comunque prevedersi una sollecitazione affinché il disegno di legge in discussione arrivi a comprendere almeno gli abilitati 1981-1982.

Ci sono poi gli infiniti casi dei quali è giusto prendere nota. Le sollecitazioni arrivate alla collega Poli Bortone sono arrivate a ciascuno di noi e bisogna prendere atto del fatto che gli effetti distorti di questa legge n. 270 hanno creato veramente un mare di ingiustizie, che però non possiamo sanare tutte in un unico provvedimento. Il mio auspicio è quindi che sulla base del disegno di legge in discussione si possa arrivare almeno ad una integrazione che salvi la situazione degli abilitati del 1981-1982, con la raccomandazione al Ministero di rivedere tutti i meccanismi distorti che la legge n. 270 ha portato con sé.

FRANCO FERRI. Sinceramente devo dire che mi sembra di vivere in un'atmosfera kafkiana — i colleghi mi consentiranno l'annotazione letteraria —, perché al momento in cui siamo non si capisce bene chi abbia approvato questa legge n. 270.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Io ho parlato a titolo personale, l'ho ribadito più volte.

FRANCO FERRI. C'è da una parte la tendenza a coinvolgere tutti, come ha fat-

to l'onorevole Fincato, nel varo di questa legge, dimenticando che c'è stata opposizione e battaglia serrata in Commissione — anche se non si è voluto ritardare eccessivamente l'iter di una legge necessaria — affinché non contenesse le ingiustizie che poi essa ha contenuto.

D'altra parte, noi abbiamo votato contro questa legge proprio per gli elementi di distorsione che in essa erano stati inseriti. A questo punto, vorrei anche aggiungere che non è tanto perversa la normativa in sé, quanto la situazione che si era creata e sulla quale la legge è intervenuta: una situazione che era stata lasciata marcire per anni e che aveva determinato condizioni di disastro nella scuola pubblica; una situazione sulla quale, comunque, qualsiasi legge di sanatoria avrebbe lasciato degli strascichi e creato ingiustizie in un ambito più o meno ampio. Il problema è ora di ridurre al massimo tale ambito.

Mi sorprende molto che il ministro della pubblica istruzione — il quale ha ricoperto la carica di titolare del dicastero per anni ed ancor prima quella di sottosegretario, con competenze che difficilmente il ministro stesso aveva in materia — decida oggi di chiudere, con un atto di estremo rigore, una situazione alla quale, invece, si dovrebbe guardare non dico con il massimo di comprensione, ma di ragionevolezza. Come ripeto, questo per me costituisce un elemento di meraviglia e di sorpresa.

Siamo tutti d'accordo circa l'opportunità di ritornare a forme di reclutamento del personale certe e stabili, circa il fatto che un concorso serio deve tornare ad essere il criterio fondamentale per l'assunzione del personale in una scuola che vuole essere una scuola seria. Però, per raggiungere tale obiettivo è necessario sgombrare il campo nella misura maggiore possibile da situazioni pregresse che rischiano di continuare a generare, non solo elementi di ulteriore ingiustizia, ma anche il mantenimento delle condizioni per la formazione di ulteriore precariato.

Per tale motivo noi abbiamo presentato una proposta di legge molto semplice,

con la quale cerchiamo di affrontare i nodi fondamentali ancora irrisolti. Più precisamente, noi intendiamo estendere i benefici di cui all'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, concernente il personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, al personale docente e educativo dell'anno scolastico 1981-1982, nonché modificare il disposto dell'articolo 27, relativo agli insegnanti supplenti delle scuole materne statali (per questa norma mi riferisco in particolare al secondo comma), dell'articolo 31 (riguardante gli insegnanti supplenti della scuola elementare) e dell'articolo 38 (che prende in esame gli insegnanti supplenti delle scuole secondarie, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali) della legge medesima.

Quando venne approvata la legge numero 270, furono esclusi dai benefici della stessa i docenti nominati nell'anno 1981-1982 che avevano il titolo di supplenti annuali; tale titolo era stato conferito sulla base del decreto-legge n. 281 del luglio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 292, che trasformava gli incarichi in supplenze. La logica di tale normativa era quella di evitare che, in seguito all'approvazione della legge, si aprisse il varco a nuove immissioni in ruolo oltre quelle già previste dalla stessa. Tale logica avrebbe indubbiamente funzionato se la normativa fosse stata varata nei termini programmati perché su questi si fondavano gli articoli della legge; ma nel momento in cui si verifica uno slittamento rispetto a tali termini, non esiste più alcuna giustificazione logica che porti all'esclusione del personale docente ed educativo incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1981-1982: perché estromettere questo personale dai benefici della legge n. 270, dal momento che la primitiva esclusione era legata, senza eccezioni, alla scadenza di una normativa che poi non è stata rispettata? Quindi, applicare i benefici dell'articolo 57 a questo personale non significa minimamente inficiare la logica della « 270 » (non era questo il nostro intendimento), ma significa soltanto ren-

dere coerenti con i tempi di approvazione della legge il contenuto degli articoli. Pertanto, si tratta di un intervento riparatore che noi riteniamo doveroso compiere.

Tanto logiche sono queste nostre considerazioni che lo stesso ministro della pubblica istruzione — noi abbiamo almeno avuto questa sensazione — non ha potuto opporre argomenti a questa richiesta. Qui non si tratta di assumere un atteggiamento più o meno aperto verso questa o quella categoria di personale, bensì di fare un ragionamento sulla logica di un disegno di legge. E contro tale logica non ci sembra, appunto, che il ministro abbia avuto argomenti da opporre. Perciò, non ci meravigliamo che la proposta di legge che abbiamo sotto gli occhi si dimostri così scarna e non essenziale. Inoltre, la proposta di modifica degli articoli 27, 31 e 38 mira ad anticipare la immissione in ruolo di quei docenti che, anche se forniti di titolo, non hanno potuto compiere un anno di servizio con nomina dei provveditori agli studi pur avendo svolto anni di insegnamento nella scuola: questa è la logica della nostra proposta. Il personale di cui si tratta è incluso in apposite graduatorie provinciali ad esaurimento che verranno definite a partire dal 1985-1986: ora, se tali graduatorie fossero state fissate fin dal 1982-1983, cioè fin dal primo anno di applicazione della legge n. 270, non sarebbe stato necessario impiegare nuovo personale supplente al quale invece si è dovuto fare ricorso per assicurare il funzionamento della scuola nelle more della completa applicazione di quella normativa.

L'applicazione delle graduatorie all'anno scolastico 1984-1985 che proponevamo con gli articoli 1, 2, 3 e 4 non è altro che un riconoscimento legittimo di diritti maturati da personale che ha garantito il reale funzionamento della scuola, delle istituzioni scolastiche e, d'altra parte, consente di esaurire in tempi brevi le graduatorie provinciali che costituirebbero un ostacolo all'espletamento dei concorsi, nel caso in cui rimanessero aperte. La

nostra proposta fa riferimento a tutti i posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico e, quindi, anche ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive; e di questo intendiamo discutere con il ministro.

Con l'ultimo articolo della nostra proposta prendiamo in considerazione tutto quel personale che nell'ambito provinciale rischia di non trovare adeguata sistemazione in ruolo e proponiamo di includerlo a domanda in graduatorie nazionali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio. Solo l'accettazione dell'immissione in ruolo, in ambito provinciale o nazionale, comporta la decadenza dall'una o dall'altra graduatoria.

Noi riteniamo di operare con giustizia nei confronti di personale che non è stato preso in alcuna considerazione dalla legge n. 270, ma per il quale non esistono fondati motivi di esclusione. Inoltre, ci preoccupiamo di non creare le condizioni per dare vita a nuove forme di precariato. È proprio su questo punto che noi chiediamo al Governo di prendere un atteggiamento chiaro e di spiegare il proprio rifiuto ad accettare le soluzioni da noi proposte.

Non abbiamo volutamente per ora affrontate tutte le questioni sollevate dalla legge n. 270, ma nulla vieta che nel corso della discussione possiamo ampliare il discorso.

Infine, ritengo anch'io — come ha già espresso l'onorevole Poli Bortone — che la questione relativa ai non docenti non debba essere accantonata e in questo senso rivolgo un invito al Governo.

BENIAMINO BROCCA. Esprimo il consenso del gruppo democratico cristiano alla relazione svolta dal collega Portatadino per la completezza dell'illustrazione, di una materia delicata e complessa, e per la particolare attenzione rivolta ai supplenti annuali in servizio nel 1981-1982. Concordo sulla necessità, da alcuni colleghi espressa, di procedere alla immissione nei ruoli della scuola del personale

docente e non docente attraverso regolari concorsi. Dovremo, perciò, coltivare l'avvertenza di non restringere lo spazio che deve essere concesso ad essi. A me sembra che l'ottica corretta nella quale dobbiamo porci per affrontare in modo adeguato i problemi sollevati, debba riferirsi a due punti. Innanzitutto non dobbiamo giungere ad una nuova legge n. 270-bis, stravolgendo la natura della normativa votata appena due anni fa dal Parlamento. I genitori di quel provvedimento sono qui dentro, alcuni sono « pentiti », altri « dissociati »; noi non siamo né « pentiti » né « dissociati ». Se qualcuno ritiene che, come genitori, abbiamo commesso dei « peccati originali », si sa che questi ricadono anche sui figli che ora presumono di esserne immuni. Di quelle scelte ci assumiamo tutta la responsabilità perché non è corretto sottrarsi e perché quella legge è stata votata dal Parlamento per porre rimedio ad una situazione anomala, anche se non si tratta di una legge perfetta. Ad essa, tuttavia, vanno riconosciuti alcuni aspetti positivi, la cui importanza non deve essere ignorata.

Abbiamo il dovere di non contraddirci, almeno in questa sede. Il Governo, da parte sua, ha l'ingrato compito di svolgere un'opera di contenimento è, nello stesso tempo, deve rendersi disponibile ad accettare correzioni che non siano contrarie allo spirito della norma. Su questa strada il nostro partito è pronto a seguirlo. Il Governo deve essere sollecitato a compiere gli atti che gli competono mentre alla Commissione rimane un notevole margine di autonomia che le consente di evitare l'appiattimento sulle posizioni del Governo, al quale va dato un sostegno critico nei momenti più difficili.

Il secondo punto cui fare riferimento, per affrontare in modo adeguato i problemi sollevati dalla relazione, riguarda la necessità di porre rimedio ad eventuali situazioni di precariato, utilizzando i meccanismi attivati dalla legge n. 270. Ciò significa accantonare l'idea dell'immissione in ruolo, *tout court*, dei docenti che si considerano precari; significa, però,

mettere in ruolo, su posti disponibili, categorie di docenti che oggettivamente e giuridicamente si trovino in uno stato di precarietà. In questa prospettiva si può valutare positivamente l'orientamento del Ministero e del Governo, sia perché il disegno di legge prevede l'anticipazione della immissione in ruolo delle categorie di docenti di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270, sia per la dichiarazione di apertura agli emendamenti che dispongono l'inserimento nelle graduatorie dei supplenti annuali 1981-1982. Il punto al quale riferirci non deve essere, per altro, la conseguita abilitazione all'epoca, ma lo *status*, cioè che si tratti di supplenti annuali nell'anno 1981-1982, richiedendo così l'abilitazione all'atto dell'immissione in ruolo. E lo stesso ragionamento dovrebbe farsi, per quanto riguarda il requisito del servizio, se vale il principio, che ribadisco, di considerare lo *status* di supplenti annuali 1981-1982. Altre categorie, richiamate nella relazione, ma che non hanno lo *status* di supplente annuale 1981-1982, e che quindi non possono a quelle essere assimilate, vengono da noi totalmente escluse. Dare tutto a tutti è impossibile ed anche controproducente e finirebbe con il rafforzare le ragioni degli intransigenti che non vogliono dare nulla a nessuno. Questa considerazione induce a ripetere, anche in questa sede, il nostro « no » ad alcune proposte di legge di colleghi democristiani, precisando che non sono proposte di legge ufficiali avanzate dalla democrazia cristiana. Abbiamo già detto che quelle proposte di legge sono pericolose in quanto l'impossibilità di dar ad esse un seguito legislativo ostacolerebbe la soluzione del problema che ci sta a cuore e solleverebbero altre richieste e patenti discriminazioni.

Un altro punto di attenzione per il Governo, oltre ai supplenti annuali 1981-1982, è costituito dal personale non docente, il quale non ha la possibilità di utilizzare lo stesso meccanismo previsto per i docenti perché non esistono nella legge n. 270 graduatorie ad esaurimento. Dunque, non essendo possibile sfruttare questo canale, bisognerà studiare una formula che vada incontro alle loro esigenze, senza stravolgere lo spirito della legge n. 270.

Concludendo, esprimiamo una positiva valutazione sull'atteggiamento del Governo, rileviamo l'opportunità che esso accolga l'ipotesi di una soluzione globale, come sanatoria, della categoria dei supplenti annuali 1981-1982, che verrebbero immessi in ruolo, a scaglioni, su posti disponibili, e lo invitiamo a non accantonare la questione dei supplenti annuali non docenti trovando per essi una formula adeguata. Per la soddisfacente conclusione di queste operazioni ci faremo promotori di emendamenti al disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. In considerazione della sconvocazione delle Commissioni disposta dal Presidente della Camera, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione sulle linee generali.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO